

**DELIBERA n° 138 / 2020**

Definizione della controversia

**XXXXXXXXX / TELECOM ITALIA S.P.A.**

GU14 / 318 / 2017

***IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA***

nella seduta del 08/07/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana” (CORECOM);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM SICILIA per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “Regolamento”), l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “Regolamento”;
- VISTO** il “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

- VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;
- VISTA** l’istanza di definizione del Sig. XXXXXXXXX acquisita il 17 luglio 2017 prot. n° 38276;
- VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità

**CONSIDERATA la posizione dell’istante:**

l’istante titolare dell’utenza mobile n° XXXXXXXXXXXX con abbonamento a Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) per un contratto Tim Next, comprensivo di smartphone, riferisce che in data 28.02.2017, gli veniva comunicato via SMS, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che comportavano dal rinnovo successivo al 03.04.2017, un incremento di 2GB Extra del costo di € 2,00 in più ogni 30 giorni, con diritto di recesso entro la superiore data. Motivando “*tale modifica è determinata dall’evoluzione del mercato*”. L’utente precisa che inviava reclamo in data 01.03.2017 illustrando il disagio che avrebbe subito con il recesso dal presente contratto, in quanto vincolato per 30 mesi in virtù dell’offerta Tim Next. In data 03.04.2017 l’istante riferisce che riceveva riscontro al suo reclamo, con proposta di acquisto totale del telefono, inferiore a quanto riferito dall’operatore al call center. A seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, propone istanza di definizione in data 17.07.2017 mediante formulario GU14 nel quale chiede:

1. rimborso forfettario di € 1.000,00 per spese vive (benzina, perdita giornate lavorative, consulenze legali e istruttoria pratica conciliativa);
2. restituzione canoni fino qui pagati dietro restituzione dell’apparato date le variate condizioni economiche e contrattuali con sostituzione gratuita e senza canoni ulteriori con nuovo apparato iPhone8;
3. rimborso di € 2,00 al mese da aprile sino al tempo in cui resta legato a Tim.

**CONSIDERATA la posizione dell’operatore:**

l’operatore nella sua memoria difensiva rileva che le doglianze sollevate dall’istante sono destituite di fondamento, rilevando che sull’utenza in contestazione, la convenuta a partire dal mese di aprile 2017, ha modificato le offerte commerciali al fine di rendere omogeneo il portafoglio di offerte mobili. L’operatore precisa che tale

rimodulazione risulta legittima in quanto comunicata all'istante nel mese di febbraio 2017 tramite SMS. Telecom rileva che al riguardo la normativa, prevede la possibilità per gli operatori di modificare unilateralmente le proprie offerte sul mercato, purchè rispettino gli adempimenti prescritti da detta norma.

**CONSIDERATA la motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte, per le motivazioni di seguito specificate.

La richiesta di cui al punto 1) non può essere accolta perché non rientra tra le materie oggetto di pronuncia del Co.Re.Com.

Relativamente ai punti 2) e 3), l'utente per sua stessa ammissione ha riferito di avere ricevuto un SMS il 28.02.2017 che comportava la variazione tariffaria a partire dal rinnovo successivo in poi, cioè dal 03.04.2017, tuttavia non ha esercitato entro i termini previsti, il diritto di recesso ai sensi della L. 40/2007 e chiedere la rateizzazione dell'iPhone. Pertanto non si rinvergono responsabilità in capo a Telecom.

Considerato il mancato accoglimento delle richieste formulate dall'istante ai sensi dell'art. 19, co. 6, del Regolamento adottato con Delibera n. 173/07/CONS si dispone la compensazione delle spese tra le parti.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

Di rigettare integralmente l'istanza del Sig. XXXXXXXX per l'utenza n° XXXXXXXXXXXX, nei confronti di Telecom Italia S.p.A.;

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

*Palermo, 08/07/2020*

IL PRESIDENTE

*Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone*



Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

*arch. Francesco Di Chiara*

